

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 19 aprile 2019, n. 95
Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei confronti della Stella s.r.l. per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, denominata "Palazzo Mariano" con sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio s.n.c..

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*.
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta.
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8 della L.R. 8/2004, ai commi 1 e 2, prescrive che *“tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune”*, allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al successivo comma 3, stabilisce che *“alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1”*, tra cui quella in oggetto del presente provvedimento. La Regione, inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, verifica – ai sensi del successivo comma 5 – l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (*Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie*) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

L'articolo 24 della L.R. n. 9/2017 stabilisce che *“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 24/04/2015 è stato rilasciato, ex articolo 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per la “Zona Interna” dell'ASL BT, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della “Stella s.r.l.” per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale (20p.l.) Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, denominata “Palazzo Mariano” con sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio s.n.c., con la precisazione che *“la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014”*

Con nota del 30/07/2015, la Stella s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio per la sopradetta struttura, allegandovi il modello Auteserc 1, certificato di agibilità, Attestazione comunale destinazione d'uso, Certificato di prevenzione incendi e autocertificazione titolo di studio del Responsabile Sanitario.

A tal fine il Legale Rappresentante ha dichiarato che:

- a) la struttura è stata realizzata in conformità al progetto realizzato in conformità delle concessioni edilizie n. 38/199, n. 14/2002 e 30/2003, delle dichiarazioni di inizio attività del 07/09/2007 e del 10/11/2010 e del permesso a costruire n. 47 del 26/09/2013 e per il quale è stata rilasciato Certificato di Agibilità pratica n. 15 del 06 ottobre 2014;

- b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- c) è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni contenute nel R.R. n° 3 del 13 gennaio 2005, R.R. n. 9 del 18 aprile 2014 e n. 14 dell'08/07/2014;
- d) che la Direzione Sanitaria è affidata al dott. Filippo Luigi Lisanti, medico chirurgo specialista in Medicina Generale.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto "Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe giornaliere e disposizioni sull'accreditamento delle strutture" è stato stabilito di: "approvare le tariffe pro-capite e pro-die indicate nell'allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; - disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti previsto dall'art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall'art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e s.m.i. e, pertanto, possono accedere all'accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza";

Con atto prot. n. 1881 del 16/01/2018 il comune di Canosa di Puglia ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione della struttura sopra citata.

Con nota del 12/02/2018 il legale rappresentante, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 24, comma 2, L.R. n. 9/2017, ha integrato la precedente istanza di autorizzazione all'esercizio con la richiesta di accreditamento istituzionale, a tal fine dichiarando che la struttura è in possesso degli ulteriori requisiti i cui ai R.R. n. 14/2014 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed allegando l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune di Canosa, l'apposito modulo per la richiesta di accreditamento con incluse dichiarazioni in ordine ai requisiti ed alle condizioni di cui all'articolo 20 L.R. n. 9/2017, eccetto quelle di cui alle lett. e) ed h), ossia, *"e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento; h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori."*

Con nota prot. AOO_183/3173 del 02/03/2018, questa Sezione ha invitato:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 29, comma 9, L.R. n. 9/2017, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014 art. 2 e, per quanto da quest'ultimo non previsto, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell'accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, con sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio s.n.c., comunicando tempestivamente il relativo esito;
- la Stella srl ad integrare l'istanza in oggetto con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 in ordine alle circostanze di cui alle lett. e) ed h) sopra citati, quali condizioni dell'accreditamento richiesto.

Con nota del 21/03/2018 il legale rappresentante della Stella srl ha trasmesso a questa Sezione le sopra dette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Con nota prot. 62273 UOR 9 Direz. del 06/03/2019, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha comunicato

l'esito della verifica esprimendo: *“giudizio favorevole in relazione al possesso dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento ai sensi del R.R. n. 14/2014 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per la tipologia di Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti, per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ubicata nel comune di Canosa di Puglia alla via San Leucio snc denominata “Palazzo Mariano”, gestita dalla società “Stella srl” di cui il legale rappresentante è il Sig. Papagna Mario [...]. Responsabile della struttura sarà la dott.ssa Partucci Giovanna [...] laureata in Scienze del Servizio Sociale, iscritta all'Albo di categoria dal 28/02/2018”.*

Alla predetta nota il dipartimento di Prevenzione dell'BA ha allegato il verbale di sopralluogo n. 357 RI del 03/05/2018, successivo verbale di verifica prescrizioni n. 737/RI del 18/09/2018, copia elenco personale con nota di precisazione sulla figura dello psichiatra e planimetria della struttura.

Tanto premesso, si propone, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017, di rilasciare alla Stella s.r.l. con sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio s.n.c. l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, denominata “Palazzo Mariano” sita in Canosa di Puglia alla via San Leucio s.n.c. , con le precisazioni che seguono:

- il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, minimi ed ulteriori di cui all'art. 2, R.R. n. 14/2014 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.*
- ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

▪ di rilasciare alla Stella s.r.l. con sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio s.n.c., ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. 9/2017, l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, denominata "Palazzo Mariano" sita in Canosa di Puglia alla via San Leucio s.n.c., con le precisazioni che seguono:

- il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale è subordinato alla permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, minimi ed ulteriori di cui all'art. 2, R.R. n. 14/2014 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*.
- ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al legale rappresentante del Consorzio di Stella s.r.l. con sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio s.n.c.;
 - ✓ Al Direttore Generale della ASL BT.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia ed in copia al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)